



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052



AREA TECNICA

CONCESSIONE IN GESTIONE DI AREA AD USO CAMPEGGIO COMPRENSIVA DEGLI ANNESSI FABBRICATI DI SERVIZIO PREVIA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA

Procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 60 e 95, c. 3 lett. a) del d.lgs. 50 del 18.04.2016 , con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ed offerta economica (prezzo) in rialzo

CIG 73705198AF

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1	Oggetto dell'appalto e importo a base di gara	3
2	Soggetti ammessi alla gara	3
3	Soggetti ammessi in forma singola e associata, condizioni di partecipazione e requisiti generali	4
4	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione – mezzi di prova	6
5	Requisiti di idoneità, capacità tecnico – organizzativa, professionale, ed economico finanziaria	6
6	Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara	8
7	Chiarimenti	9
8	Soccorso istruttorio	9
9	Comunicazioni	10
10	Subappalto	10
11	Cauzioni e garanzie richieste	11
12	Pagamento a favore dell'ANAC	13
13	Criterio di aggiudicazione	14
14	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	14

15	Contenuto della busta "A" - Documentazione amministrativa	16
16	Contenuto della busta "B" - Offerta tecnica.....	23
17	Contenuto della busta "C" - Offerta Economica	26
18	Procedura e criteri di aggiudicazione.....	27
19	Aggiudicazione e stipula del contratto	33
20	Ulteriori disposizioni	35
21	Definizione delle controversie.....	35
22	Trattamento dei dati personali	35
23	Allegati	36

1 Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura aperta indetta dal Comune di Bardonecchia per l'affidamento della "CONCESSIONE IN GESTIONE DI AREA AD USO CAMPEGGIO COMPRENSIVA DEGLI ANNESSI FABBRICATI DI SERVIZIO, PREVIA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DELLA STRUTTURA".

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 37 del 06/02/2018 e avverrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 60 e 95, c. 3 lett. a) del d.lgs. 50 del 18.04.2016 (nel prosieguo detto anche Codice), con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ed offerta economica.

Codice CIG 73705198AF

CPV: 55220000-8 Servizi di alloggio in campeggi

Descrizione dell'oggetto della concessione:

L'appalto ha per oggetto la concessione in gestione di un'area ad uso campeggio sita nel Comune di Bardonecchia, in Frazione Melezet - Località Pian del Colle comprensiva degli annessi fabbricati di servizio, previa realizzazione degli interventi necessari alla messa a norma e riqualificazione della struttura.

Gli immobili in concessione vengono meglio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La documentazione di gara, oltre al presente Disciplinare comprende:

- Bando di gara e relativi modelli allegati
- Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e relativi allegati
- Patto di integrità approvato dal Comune di Bardonecchia con delibera della Giunta comunale n. 16 del 04/02/2015

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it nella Sezione Bandi di Gara.

Importi a base d'asta:

La parte economica riguarda il canone annuo concessorio, a carico dell'affidatario, soggetto a rialzo, pari ad **Euro 45.000,00** complessivi, oltre a IVA di legge, come meglio definito all'art. 6 del CSA.

Durata della concessione, opzioni e rinnovi:

La concessione è prevista fino al 13/10/2040 - Vedasi CSA art. 2

Per quanto attiene alle opzioni e rinnovi vedasi art. 2 del CSA.

Pubblicazioni del bando di gara

Il Bando di gara relativo al suddetto appalto è stato: trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione europea in data 08/02/2018; è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali ai sensi di legge; pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio regionale lavori pubblici; pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Unione Montana Alta Valle Susa (centrale unica di committenza) www.umavs.it e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it, nonché all'Albo pretorio del Comune di Bardonecchia.

Il presente disciplinare ed i relativi allegati, nonché ulteriori documenti e informazioni, possono essere reperiti e scaricati dal sito internet www.comune.bardonecchia.to.it

2 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 1, del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare (art.5) e costituiti da:

- 1 operatori economici con idoneità individuale quali imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società operative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lettere a, b, c del Codice.
- 2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva quali raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico, ai cui all'art. 45, comma 2, lettere d, e, f, g del Codice, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
- 3 operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui agli articoli 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e di cui all'articolo 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in proseguo definito anche semplicemente Regolamento per le parti ancora in vigore) nonché del presente Disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

3 Soggetti ammessi in forma singola e associata, condizioni di partecipazione e requisiti generali

Possono partecipare alla gara i concorrenti che possiedono:

- idonea iscrizione alla Camera di Commercio, o ad istituzioni equivalenti di altri paesi, per l'esercizio dell'attività di gestione campeggi o strutture ricettive similari;
- i requisiti morali stabiliti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti nei seguenti casi:

- sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs n. 50/16;
- si tratti di soggetti che presentino requisiti e caratteristiche di dubbia integrità ed affidabilità, tanto personale, quanto economico-patrimoniale a norma dell'art. 80, comma 5, lett. c), D.lgs n. 50/16 (quali ad esempio alla dimostrabile incapacità del soggetto di adempiere alle proprie obbligazioni, ivi incluse quelle derivanti da eventuali sentenze di condanna);
- ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Sussistano situazioni debitorie accertate giudizialmente di qualsivoglia natura, nei confronti della Stazione Appaltante (C.U.C. Centrale Unica Di Committenza) o del Comune di Bardonecchia in qualità di Ente proponente il presente Bando; tali situazioni debitorie possono riguardare tanto l'operatore economico concorrente individuato ai sensi dell'art. 2 del presente disciplinare, quanto altre e diverse società di persone o di capitali, anche non partecipanti alla presente procedura, di cui il titolare o legale rappresentante dell'operatore concorrente sia o sia stato negli ultimi 3 anni, amministratore, socio o azionista di maggioranza, accomandatario, proprietario e/o legale rappresentante o comunque abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni avuto un ruolo di sostanziale direzione e controllo o vi sia, comunque, una situazione di collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod.civ.. In tale caso la partecipazione alla gara è ammessa nella sola ipotesi in cui il soggetto debitore, anche se non partecipante alla presente procedura di gara, estingua ogni pregresso rapporto debitorio nei confronti dei predetti Enti in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La quietanza di pagamento e di estinzione del debito dev'essere allegata alla Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione – mezzi di prova

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 80 e 83, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. I requisiti per partecipare alla gara sono riportati all'art. 5.

5 Requisiti di idoneità, capacità tecnico – organizzativa, professionale, ed economico finanziaria

Oltre a quanto previsto all'art. 3 come requisiti di idoneità, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016):

- a) esecuzione (conclusa o in corso), in qualità di gestore, negli ultimi **n. 5 anni** di almeno una attività di gestione di strutture ricettive all'aperto (campeggi o villaggi turistici) di dimensioni paragonabili a quella in oggetto e comunque con un numero **di almeno 50 piazzole/strutture per la sosta e/o soggiorno dei turisti, per un periodo anche non continuativo di almeno 1 anno.**
- b) Fatturato specifico negli ultimi **n. 5 anni** per la gestione di strutture ricettive all'aperto (campeggi o villaggi turistici), almeno pari a **300.000,00** Euro complessivi (tale requisito viene richiesto ai sensi dell'art. 83 comma 5 del Codice in considerazione della dimensione e complessità della struttura in oggetto e dei possibili ricavi ad essa connessi nonché in considerazione dell'investimento prevedibile per la messa a norma e riqualificazione della medesima)
- c) possesso e conseguente presentazione di almeno **due idonee referenze bancarie** rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

Tali requisiti andranno dichiarati e comprovati come meglio specificato all'art. 15, ai sensi dell'art. 86 e allegato XVII del Codice.

Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura previsto all'art. 3 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da una delle mandanti.

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto c) devono essere presentate da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l'aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;

Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

In caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura previsto all'art. 3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici

- i requisiti di cui al punto a) e b) devono essere posseduti:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto c) devono essere presentate dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.

Indicazione in caso di avalimento

In caso di avalimento, si specifica che, ai sensi dell'art. 89, comma 4, del Codice, le prestazioni di servizio relative alla gestione del campeggio previste nel CSA, per cui vige il divieto di subaffidamento ai sensi dello stesso CSA, dovranno essere svolte direttamente dall'Offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, dai partecipanti del raggruppamento nel loro complesso.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art.9, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed agli artt. 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es. iscrizione alla CCIAA)

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicano i disposti del Codice.

6 Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sulle aree oggetto della presente procedura sono obbligatori.

Il Comune garantisce l'accesso libero ed incondizionato alla documentazione di gara che è stata pubblicata integralmente sul sito Internet del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it, nella Sezione Bandi di Gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei seguenti giorni: ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12, previa richiesta da trasmettersi tramite p.e.c. all'indirizzo riportato all'art. 9 contenente: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito p.e.c.; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, data prevista per il sopralluogo fra quelle dianzi riportate. La richiesta deve pervenire almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data del sopralluogo prevista.

In occasione del sopralluogo verrà consegnato all'impresa il verbale di sopralluogo (Modello 4), appositamente sottoscritto in originale dall'Ufficio Area Tecnica - Servizio LL.PP. del Comune di Bardonecchia da inserire nella documentazione di gara.

La mancata allegazione del verbale di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. La mancata effettuazione del sopralluogo o la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo sarà, al contrario, **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

7 Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta dovranno essere espresse esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e dovranno pervenire all'Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo PEC: comune.bardonecchia@pec.it almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine.

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito Internet del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo: www.comune.bardonecchia.to.it, nella Sezione Bandi di Gara ovvero sulla sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti relativi alle procedure, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

8 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo comune.bardonecchia@pec.it o strumento analogo negli Stati membri e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 76 del Codice, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Per informazioni sulla procedura di gara (contenuto del plico d'invio, modalità, redazione, offerta...) e per informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi all'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO del Comune di Bardonecchia, P.zza De Gasperi, 1 - 10052 Bardonecchia (TO), tel. 0122.909931.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco CECCHINI, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bardonecchia.

10 Subappalto

Stante la natura del contratto che prevede la gestione unitaria della struttura ricettiva, non è prevista la possibilità di subappalto.

E fatta salva la possibilità di affidamento dei servizi accessori come meglio specificato all'art. 21 del CSA.

11 Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da:

- ✓ **cauzione provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice e pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del contratto iniziale (considerando il canone di concessione annuale per 22 anni di concessione, escluso l'eventuale rinnovo), pertanto, ammontante a **€ 19.800,00** (diciannovemilaottocento Euro), intestata al Comune di Bardonecchia - Piazza De Gasperi 1, 10052 Bardonecchia – Codice fiscale 86501270010, e costituita a scelta del concorrente:
 - versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT Banca - Agenzia di Bardonecchia IBAN IT58X0200830080000000798787 specificando come causale "Cauzione provvisoria per la gara denominata "CONCESSIONE IN GESTIONE DI AREA COMUNALE AD USO CAMPEGGIO"
 - fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.106 del decreto legislativo nr.385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di scadenza della concessione.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garante;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo e dovrà essere prestata alla stipula del contratto, come meglio specificato nel CSA.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%.

Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016, l'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo è ridotto:

- i) del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) nr.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- iii) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- iv) del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel Modello DGUE, Parte IV^A, Sezione D, e nella Domanda di partecipazione) il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti ed in particolare tramite specifica indicazione sull'attestato SOA ovvero mediante allegazione di copia delle predette certificazioni accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, come stabilito all'art. 8 del presente Disciplinare, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine dianzi riportato. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Decreto Legislativo 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Decreto Legislativo 50/2016 verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice e nel CSA;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice nella misura e nei modi previsti nel CSA.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui ai periodi che precedono sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

12 Pagamento a favore dell'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta euro) con le modalità di cui alla deliberazione n. 1377 dell'Autorità del 21 dicembre 2016 e s.m.i pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel

sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi del Codice, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al Regolamento e secondo la formula di valutazione dell'elemento prezzo di cui all'art. 286 dello stesso Regolamento.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate all'art. 18 del presente disciplinare ed in base agli elementi di valutazione e relativi pesi di seguito indicati:

1 Offerta tecnica: punteggio massimo = 70/100

2 Offerte economiche: punteggio massimo = 30/100

Punteggio totale massimo = 100

14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a mano oppure tramite servizio postale (raccomanda A.R.) o corriere, il plico contenente la propria offerta, con tutta la documentazione necessaria, all'Ufficio Protocollo del Comune di Bardonecchia sito in P.zza De Gasperi, 1 – 10052 Bardonecchia (TO)

**entro e non oltre, pena l'esclusione, il termine perentorio delle
ORE 12.00 DEL GIORNO 23 APRILE 2018.**

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà, pertanto, corso all'apertura del plico che non sia pervenuto entro il giorno e l'ora fissati quale termine per la presentazione delle offerte o sul quale non sia stato riportato l'oggetto del bando e l'indicazione del mittente.

Non resterà valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il plico contenente l'offerta deve essere sigillato, pena di esclusione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. I

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

**"CIG 73705198AF - Procedura aperta per CONCESSIONE IN GESTIONE DI AREA AD USO
CAMPEGGIO - Scadenza offerte: 23/04/2018 -NON APRIRE"**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni e le istanze sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante ed allegati al bando di gara.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che saranno escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice, nonché le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà altresì essere indicato il nominativo dell'impresa individuata quale capogruppo.

Si richiama quanto previsto all'art. 8 in termini di soccorso istruttorio.

15 Contenuto della busta "A" - Documentazione amministrativa

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione

1. Domanda di partecipazione alla gara (Modello 1a oppure 1b), redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega altresì alla domanda:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura.

2. Dichiarazione sostitutiva (Modello DGUE), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] e VI;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;

- le attestazioni del DGUE, Parte III[^] Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come elencati nel punto precedente, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa inoltre che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

- le attestazioni del DGUE Parte III[^], Sezione A di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.

In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III^A, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.

- nel DGUE il concorrente deve precisare se partecipa in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modello 2.

L'impresa consorziata esecutrice -che in tale qualità esegue lavori/servizio senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modello 2**.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.

3. Dichiarazione sostitutiva resa nella stessa Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente, con la quale il concorrente attesta:
 - a. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
 - b. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
 - c. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.Lgs nr.198/2006 ed all'art.44 del D.Lgs nr.286/1998.
 - d. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del MEF 04.05.1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001 di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art.37 del D.L. 31.05.2010, nr.78 convertito con modificazioni con la legge 30.07.2010, nr.122) ovvero di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010, allegando copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
4. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:
 - l'iscrizione alla Camera di Commercio, o ad istituzioni equivalenti di altri paesi, per l'esercizio dell'attività di gestione campeggi o strutture ricettive similari;
 - il possesso dei requisiti morali come prescritti agli artt. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773;
 - di non avere debiti accertati di qualsivoglia natura, nei confronti della Stazione Appaltante (CUC Centrale Unica Di Committenza) né del Comune di Bardonecchia in qualità di Ente

proponente il presente Bando ovvero di aver estinto ogni residua obbligazione debitoria anteriormente alla data di presentazione dell'offerta. In tale caso, oltre alla dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma, il concorrente è tenuto ad allegare la quietanza di pagamento e di estinzione del debito nei confronti delle predette amministrazioni, anche se riferibile a soggetti terzi, non partecipanti alla presente procedura di gara.

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;
- le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

5. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modello DGUE

a) (NON PREVISTA nel presente bando/disciplinare) del possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA (compilare parte II sez. A del DGUE). Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 5 del presente disciplinare.

[oppure]

b) nel caso in cui l'attestazione di qualificazione (SOA) non sia obbligatoria o prevista, attestazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 83 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed ex art. 90 del D.P.R. 207/201 (N.B. compilare parte IV sez. B punto 6 del DGUE definendo i requisiti richiesti all'art. 5 del disciplinare)

In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione comprovante i requisiti di qualificazione richiesti al paragrafo 5 del presente Disciplinare di gara ossia:

a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente, attestante l'esecuzione (conclusa o in corso), in qualità di gestore, negli ultimi **n. 5 anni** di almeno una attività di gestione di strutture ricettive all'aperto (campeggi o villaggi turistici) di dimensioni paragonabili a quella in oggetto e comunque con un numero **di almeno 50 piazzole/strutture per la sosta e/o soggiorno dei turisti, per un periodo anche non continuativo di almeno 1 anno. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da elementi probanti quali copie conformi all'originale delle autorizzazioni/scia rilasciate/presentate per la gestione delle suddette attività e documentazione probante la durata della gestione.**

b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente, attestante il fatturato specifico negli ultimi **n. 5 anni** per la gestione di strutture ricettive all'aperto (campeggi o villaggi turistici), che dovrà essere almeno pari a **300.000,00 Euro complessivi. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da elementi probanti quali copie conformi all'originale dei bilanci mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio, regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando, per la gestione delle suddette attività (con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA)**

- c) almeno **due idonee referenze bancarie** rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
6. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente.
Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate e delle imprese ausiliarie in caso di avvalimento, dei subappaltatori in caso di ricorso al subappalto (se previsto). In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 3 giorni solari, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.
7. In caso di ricorso al subappalto (qualora permesso nella procedura di gara), dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, nel modello DGUE con compilazione della sezione D in cui il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
8. Dichiarazione sostitutiva resa nella Domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- dichiara di aver preso atto e tenuto conto:
a) degli atti di gara, del capitolato, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla proposta gestionale e sulla proposta tecnica, ai fini della determinazione della propria offerta;
b) delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori che dovranno essere coinvolti nelle attività o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 5 lett.a) e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", in quanto non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, oppure NON autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della suddetta documentazione indicando le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale con le relative argomentazioni giustificative.
9. Dichiarazione resa nella Domanda di partecipazione nella quale l'operatore economico accetta le condizioni previste per quanto attiene alle condizioni risolutive sulla concessione limitatamente ai mappali nn. 336, 333, 506, 507, 508, 509, 510, 547, 290, 269, 270 del foglio 10 di Melezet come meglio specificato nel CSA,
10. Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i. di presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste (secondo il **Modello 4**).
11. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara (**Modello 3**).
12. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore/istituto bancario, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva.

13. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016 e documentarlo allegando copia conforme della certificazione, ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV, Sezione D.
14. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC come previsto all'art. 12.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO, PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

In caso di avvalimento, occorre presentare la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016:

- dichiarazione sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento (modello DGUE parte II sez. C)
- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria
- PASSOE dell'ausiliaria.
- In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano i disposti dell'art. 80 come ed e dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le succitate dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, integrando opportunamente i modelli proposti di istanza, qualora necessario.

16 Contenuto della busta "B" - Offerta tecnica

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti:

- I) ***Progetto per gli interventi di riqualificazione e messa a norma del campeggio, come meglio specificato a seguire.***
- II) ***Un piano/progetto di gestione del campeggio, come meglio specificato a seguire.***

NB; L'offerta tecnica non dovrà contenere elementi relativi al canone di concessione di cui all'art. 6 del CSA, o che possano comunque far risalire all'entità dell'offerta economica, in quanto questi ultimi dovranno essere esplicitati esclusivamente nell'offerta economica, pena esclusione dalla presente procedura.

I) Progetto per gli interventi di riqualificazione e messa a norma del campeggio

E' da intendersi come progetto di approfondimento ed anche eventualmente modifica dello Studio di fattibilità relativo agli "Interventi di riqualificazione e messa a norma di un campeggio esistente", redatto dall'Ing. Domenico Turrini dello Studio Tecnico Giuglaro-Turrini Ingegneri Associati ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 122 del 24/10/2017. Tale studio non è infatti da intendersi vincolante per quanto attiene alle ipotesi di lay-out ed alle soluzioni di adeguamento normativo della struttura ricettiva proposte nel progetto definitivo, dovendo tuttavia l'offerente, nella sua proposta progettuale, considerare la realizzazione degli interventi meglio descritti all'**articolo 4 del CSA**, a cui si rimanda per lo sviluppo del progetto.

Riprendendo quanto riportato nel suddetto articolo del CSA, nella progettazione dell'area a campeggio il concorrente dovrà tenere conto, nell'ambito della messa a norma ed adeguamento del campeggio, delle seguenti condizioni e possibilità derivanti da vincoli ed opportunità di natura tecnico - amministrativa e dalla pianificazione urbanistica:

- a) Il Concessionario dovrà adeguare l'area di campeggio posta sulla sinistra idrografica del torrente Melezet alla normativa vigente per quanto attiene alla disponibilità dei servizi igienici (rif. L.R.54/79): a tal proposito si evidenzia che nello Studio di Fattibilità viene ipotizzata la realizzazione di un nuovo blocco servizi presso l'attuale edificio del custode oppure un nuovo impianto fognario a servizio delle piazzole ivi esistenti. Si precisa che, per quanto attiene alla previsione di posizionamento planimetrico dell'eventuale nuovo blocco servizi riportato nell'elaborato M.06 dello studio di fattibilità allegato al presente capitolato, tale ipotesi sarà attuabile solo allorché l'Amministrazione comunale ottenesse la completa sdemianializzazione delle aree ex alveo da parte del Demanio Idrico (aree descritte agli articoli 1 e 8 del CSA); pertanto la proposta progettuale del concessionario dovrà individuare una soluzione alternativa in zona compatibile dal punto di vista idrogeologico (zona destinata a campeggi, non in fascia di rispetto stradale ed in classe di pericolosità geomorfologica IIIb4 che rispetti la distanza massima dalle piazzole prevista nella L.R. 54/79). Si precisa inoltre, a tal proposito, che la volumetria massima in

ampliamento per il nuovo ed eventuale fabbricato servizi, ai sensi dell'art. 35.10 comma 3 delle N.t.A. di P.R.G.C., non potrà superare in ogni caso il 25% della volumetria complessiva dei fabbricati esistenti.

- b) Per i medesimi motivi di cui al punto a) che precede, non sarà possibile prevedere la realizzazione di strutture fisse per l'ospitalità dei campeggiatori.
- c) Per quanto concerne gli immobili descritti all'art. 1, comma 3, del CSA, si evidenzia che i terreni censiti C.T., Sez. Melezet, foglio 10 particelle 336, 333 parte, 506, 507, 508. 509. 510, 547/parte risultano compresi in area di rispetto stradale (vedasi anche studio di fattibilità - elab. M06). Su tali aree saranno ammessi unicamente parcheggi, recinzioni, camper service ed altri allestimenti compatibili con quanto previsto all'art. 39 c. 3 delle NtA di PRGC (previo ottenimento di parere favorevole da parte della Città Metropolitana di Torino, proprietaria della S.P. 216), mentre non potranno essere allestite piazzole per le installazioni mobili.
- d) Indipendentemente dalla classificazione di pericolosità e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica ai sensi della circ. 7/Lap/96, come definita nelle tavole di PRGC (vedasi anche studio di fattibilità - elab. M04), non potranno essere allestite piazzole ed ospitati allestimenti nelle aree poste a meno di 10 metri dall'argine superiore (ciglio superiore) del torrente Melezet. Si rileva a tal proposito che l'elab. M05 dello studio di fattibilità (stato di fatto) rappresenta il layout del campeggio come risultante dal rilievo topografico eseguito nell'ottobre 2015: sono recentemente stati avviati procedimenti da parte dell'Amministrazione comunale che hanno portato all'allontanamento delle strutture mobili (roulotte/case mobili) dagli argini del torrente Melezet, al fine di rispettare la fascia metrica succitata (rif. ordinanze comunali n. 1 e 2 del maggio 2016)
- e) Il concessionario potrà prevedere nella propria proposta un diverso utilizzo delle aree attualmente interessate dai campi da gioco (tennis, basket-pallavolo) e dal laghetto, ciò anche al fine di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti (rif. L.R. 54/79) in termini di aree a parcheggio da disporre in funzione del numero di ospiti previsti ed in generale per la messa a norma della struttura;
- f) Il concessionario dovrà considerare un diverso utilizzo, rispetto all'attuale, della parte di area ex-alveo del Torrente Melezet, indicata con lettera C nella tavola "Calcolo aree demaniali" allegata al CSA: su tale area, infatti, non saranno ammesse piazzole da destinare a "case mobili" e/o "roulotte con o senza preingresso" come previsto nelle prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte nella nota prot regionale 38290_2017 (pervenuta al prot. comunale n. 15741 del 10.10.2017). Tali aree potranno tuttavia essere utilizzate ad altri usi connessi all'attività turistico – ricettiva, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla Regione Piemonte e nel rispetto delle norme urbanistiche ed idrogeologiche del P.R.G.C.
- g) Il concessionario dovrà in ogni caso considerare i limiti idrogeologici e conformativi definiti nella Pianificazione Urbanistica e nella Carta di Sintesi di pericolosità ed idoneità all'utilizzazione urbanistica vigenti.

Il progetto definitivo potrà prevedere interventi migliorativi rispetto ai lavori minimi previsti nello Studio di Fattibilità sopra menzionato ed anche descritti all'art. 4 del CSA: agli interventi migliorativi proposti verrà attribuito il punteggio come stabilito nel successivo paragrafo 18 del presente Disciplinare.

Il progetto dovrà essere suddiviso in una doppia versione, considerando, nella prima, gli immobili di proprietà comunale (articolo 1, commi 2 e 4 del CSA), oltre alle aree demaniali ex alveo (articolo 1, comma 5 del CSA) e, nella seconda, anche le aree in disponibilità del Comune come meglio descritte all'articolo 1, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto.

La documentazione progettuale da presentare in sede di gara dovrà essere composta dai seguenti elaborati minimi ed essere sottoscritta da tecnico abilitato oltre che dal proponente:

- I.1 Planimetrie di lay-out del campeggio, con indicazione ed ubicazione delle piazzole, dei servizi, degli impianti e dei nuovi manufatti di cui al precedente punto a), redatto su base catastale, riferite alle seguenti 2 alternative:

alternativa 1: disponibilità degli immobili di proprietà comunale di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 del CSA, oltre alle aree demaniali ex alveo di cui all'articolo 1, comma 5 del CSA;

alternativa 2: disponibilità, oltre alle aree di cui all'alternativa 1, anche dei mappali di cui all'articolo 1, commi 3 del CSA.

- I.2 Una relazione tecnico – illustrativa di massimo 10 pagine (formato A4) contenente la descrizione degli interventi per la messa a norma ed adeguamento della struttura con verifica di conformità preliminare dal punto di vista urbanistico, impiantistico ed ai fini della prevenzione incendi. La relazione dovrà in particolare analizzare e descrivere gli interventi previsti e giustificare il loro dimensionamento.
- I.3 Una relazione tecnico – illustrativa di massimo 2 pagine (formato A4) contenente la descrizione degli interventi migliorativi proposti dal concorrente. Gli interventi migliorativi potranno riguardare: soluzioni volte al miglioramento dell'aspetto paesaggistico ed inserimento ambientale delle strutture, interventi volti al risparmio ed efficientamento energetico anche mediante all'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- I.4 Una prospetto riassuntivo di massimo 3 pagine, preferibilmente sotto forma tabellare, dal quale emerga la conformità del progetto ad ogni requisito riportato e richiesto dalla legislazione vigente, con particolare riferimenti ai requisiti di cui alla L.R. 31 agosto 1979, n. 54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto" e s.m.i. e di cui al DM 28 febbraio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone ed alla pertinente legislazione tecnica regolamentante le strutture ricettive all'aperto ed in generale gli impianti. Si riporta un esempio di prospetto a seguire:

Adempimento/requisito	Riferimento normativo	Modalità di conformazione al requisito
-----------------------	-----------------------	----------------------------------------

- I.5 Un computo metrico estimativo di massima degli interventi previsti redatto sulla base di prezzi ufficiali e/o analisi prezzi e/o preventivi, sia per quanto attiene agli interventi richiesti nel CSA sia per le ulteriori migliorie proposte

II) Piano/progetto di gestione del campeggio.

I progetto di gestione del campeggio dovrà consistere in una relazione di massimo 5 pagine formato A4

Il progetto di gestione dovrà garantire esperienza e capacità gestionale qualificata di accoglienza ed ospitalità turistico ricettiva, garantendo una presenza costante nella struttura ed un controllo della stessa 24h/24h.

La relazione dovrà contenere i seguenti punti la cui formulazione sarà presa in considerazione per l'attribuzione dei punteggi definiti a paragrafo 18.

- II.1 Possesso dei titoli attestanti eventuali qualifiche e/o idoneità all'esercizio della professione e della gestione (oltre a quelli minimi previsti per la partecipazione)
- II.2 Organizzazione dei servizi turistici e della sorveglianza
- II.3 Organizzazione del piano delle manutenzioni ordinarie delle aree e degli immobili
- II.4 Proposte relative all'adozione di buone pratiche in campo ambientale finalizzate alla gestione dei rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici e di acqua potabile, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alle prestazioni ambientali in genere, alla promozione di eco-acquisti, all'educazione ambientale del personale e degli ospiti, all'utilizzo di alimenti tipici locali e da agricoltura biologica, con particolare riferimento alla volontà e proposta di ottenimento del marchio Ecolabel Europeo per la struttura ricettiva

La documentazione costituente il progetto dovrà essere redatta in lingua italiana.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (vedasi art. 15).

17 Contenuto della busta "C" - Offerta Economica

Deve essere inserita, *a pena di esclusione*, l'*Offerta Economica (Modello 5)* allegato al presente disciplinare di gara contenente, in particolare, i seguenti elementi:

- a1) il canone complessivo annuale offerto per l'asta, in cifre e lettere;
- a2) il rialzo percentuale offerto da applicare al canone posto a base di gara, in cifre e lettere,.

Il canone offerto non potrà essere inferiore al canone posto a base d'asta riportato al paragrafo 1.

Alle voci economiche saranno attribuiti i punteggi (pesi) come definiti al paragrafo 18.

In caso di discordanza tra canone offerto e rialzo percentuale, prevale il rialzo percentuale
In caso di discordanza fra i rialzi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell'aggiudicazione farà fede il rialzo espresso in lettere.
Il rialzo sarà troncato alla terza cifra decimale.

L'Offerta Economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, tale modello dovrà essere sottoscritto, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (vedasi art. 15).

Nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati sono contenute le informazioni utili per la determinazione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà contenere anche le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.

L'offerta economica dovrà pertanto contenere ed allegare un piano economico finanziario (PEF) basato sulla durata minima della concessione che potrà rivedere e modificare le ipotesi riportate in via preliminare nello studio di fattibilità.

Il PEF dovrà analizzare l'ipotesi progettuale relativa all'alternativa 2 considerando cioè la disponibilità degli immobili di proprietà comunale di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 del CSA, delle aree demaniali ex alveo di cui all'articolo 1, comma 5 del CSA, nonché dei mappali di cui all'articolo 1, commi 3 del CSA.

Il PEF deve prevedere le voci di costo per la progettazione, realizzazione delle opere per la messa a norma/riqualificazione della struttura (rif. punto I.4) , per la gestione dell'attività ricettiva e per la sorveglianza/custodia/manutenzione degli immobili richiesta all'art. 5 del CSA prima dell'avvio dell'attività. Il piano economico finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/93 e s.m.i. o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939.

Il PEF, seppur allegato all'offerta economica (ciò anche al fine di non anticipare gli elementi dell'offerta economica nell'offerta tecnica), costituisce anche documentazione integrante l'offerta tecnica e, pertanto, la mancata produzione del PEF asseverato come al punto precedente, a giustificazione dell'offerta tecnica, **è causa di esclusione** dalla presente procedura.

18 Procedura e criteri di aggiudicazione

Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede municipale del Comune di Bardonecchia – Piazza De Gasperi 1 il giorno **30 aprile 2018 alle ore 9.00**.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le comunicazioni a riguardo saranno pubblicate sul sito del comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it ed inviate tramite p.e.c. ai concorrenti almeno n. 2 giorni prima della data fissata, parimenti alle successive sedute pubbliche.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara (seggio di gara/RUP) procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti verificandone completezza e correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 comma 4 lett. b Codice, il Presidente del seggio di gara /RUP procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri scelti dalla stazione appaltante nel rispetto dell'art. 77 del Codice.

Potranno essere individuati commissari interni alla Stazione Appaltante, al Comune di Bardonecchia ovvero commissari esterni che, sulla base dei rispettivi curricula, saranno giudicati idonei e dotati della necessaria esperienza e professionalità con riferimento all'oggetto dell'appalto nonché, in generale, ai procedimenti e gestione di gare secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Verifica della documentazione amministrativa – Busta A

Il seggio di gara/RUP, sulla base della Documentazione amministrativa, procede:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: deposito in armadio dotato serratura c/o l'ufficio tecnico Lavori Pubblici.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verifica dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e valutazione delle offerte – Buste B e C

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara/RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, nella prima seduta o in sedute successive previamente comunicate ai concorrenti come dianzi precisato, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato a seguire e, in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico, la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara/RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione giudicatrice, procederà a determinare, l'offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula di cui all'Allegato P al Regolamento:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nell'Offerta tecnica, in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella seguente, in cui si riportano anche i criteri motivazionali che la commissione di gara dovrà adottare per l'assegnazione dei punteggi.

Criterio - relativi sub – criteri / definizione criteri motivazionali		Punteggio/ponderazione max
OFFERTA TECNICA		
<i>l) Progetto per gli interventi di riqualificazione e messa a norma del campeggio</i>		
I.1	Planimetrie di lay-out del campeggio come definite al	10

	<p>paragrafo 16</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla chiarezza, completezza delle planimetrie di layout, al rispetto dei vincoli di natura urbanistica ed idrogeologica riportati nel disciplinare di gara e nel CSA, in relazione all'impatto paesaggistico/urbanistico della proposta evincibile dalla disposizione delle strutture e degli impianti, alla funzionalità della struttura come risultante dal progetto, ciò con riferimento ad entrambe le alternative previste al punto I.1 dell'art. 16</p>	
I.2	<p>Relazione tecnico – illustrativa per la messa a norma</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla chiarezza, completezza dell'elaborato, alle modalità definite per il dimensionamento delle opere e degli interventi</p>	10
I.3	<p>Una relazione tecnico – illustrativa degli interventi migliorativi proposti. Gli interventi migliorativi potranno riguardare: soluzioni volte al miglioramento dell'aspetto paesaggistico ed inserimento ambientale delle strutture, interventi volti al risparmio ed efficientamento energetico anche mediante all'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla chiarezza, completezza dell'elaborato, alle modalità definite per il dimensionamento delle opere e degli interventi</p>	10
I.4	<p>Prospetto riassuntivo di cui al punto I.4 dell'art. 16</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla chiarezza, completezza dell'elaborato, alla esaustività degli elementi e prescrizioni normative individuati ed analizzati</p>	5
I.5	<p>Computo metrico estimativo di massima degli interventi</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla chiarezza, completezza dell'elaborato, al grado di approfondimento delle analisi prezzo, alla esaustività degli elementi ed anche al valore monetario definito per gli interventi migliorativi</p>	5
II) Piano/progetto di gestione del campeggio		
II.1	<p>Possesso dei titoli attestanti eventuali qualifiche e/o idoneità all'esercizio della professione e della gestione (oltre a quelli minimi previsti per la partecipazione). Il punteggio sarà attribuito in relazione alla sussistenza di titoli/abilitazioni e particolari qualifiche in capo all'offerte specificatamente riferiti alla gestione di attività ricettive all'aperto</p>	5
II.2	<p>Organizzazione dei servizi turistici ed organizzazione della sorveglianza. Il punteggio sarà attribuito in relazione alla completezza ed esaustività del piano sull'organizzazione dei servizi di accoglienza e soggiorno, della sorveglianza delle aree e del perimetro della struttura, dei sistemi di controllo degli accessi, della sorveglianza sanitaria</p>	10
II.3	<p>Organizzazione del piano delle manutenzioni delle aree e degli immobili. Il punteggio sarà attribuito in relazione alla completezza ed esaustività del piano di manutenzione ordinaria, atto a garantire il mantenimento nel tempo delle infrastrutture, degli impianti e degli immobili e l'efficienza e sicurezza di questi ultimi.</p>	5
II.4	<p>Proposte relative all'adozione di buone pratiche in campo ambientale finalizzate alla gestione dei rifiuti, alla riduzione dei consumi energetici e di acqua potabile, alla produzione di</p>	10

	energia da fonti rinnovabili, alle prestazioni ambientali in genere, alla promozione di eco-acquisti, all'educazione ambientale del personale e degli ospiti, all'utilizzo di alimenti tipici locali e da agricoltura biologica, con particolare riferimento alla volontà e proposta di ottenimento del marchio Ecolabel Europeo per la struttura ricettiva	
TOTALE OFFERTA TECNICA		70
OFFERTA ECONOMICA		30
	Canone complessivo annuale offerto per l'asta (a rialzo)	
TOTALE		100

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], sulla base dei criteri motivazionali riportati nella precedente tabella.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri aventi natura qualitativa sono determinati:

1) effettuando da parte di ogni commissario, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno secondo la seguente scala di giudizio (nel rispetto della scala di giudizio potranno essere attribuiti valori intermedi ai range sottoriportati):

Ottima	1,00
Molto buona	0,90
Buona	0,80
Soddisfacente	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Insufficiente	0,20
Prestazione non conforme al minimo richiesto	0,00

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie (riparametrazione).

Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (*per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno*), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. 2^a riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura quantitativa:

a) relativamente all'elemento "**prezzo**", il coefficiente variabile tra zero ed uno sarà determinato attraverso la formula di seguito indicata:

Nel caso di offerte a ribasso (NON PREVISTE nel presente bando):

$$C_i = (P_b - P_i) / (P_b - P_{min})$$

Nel caso di offerte a rialzo:

$$C_i = (P_i - P_b) / (P_{max} - P_b)$$

dove: **C_i** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_b = prezzo a base di gara

P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

P_{min} = prezzo minimo offerto dai concorrenti

P_{max} = prezzo massimo offerto dai concorrenti

b) per quanto riguarda gli altri elementi aventi **natura quantitativa** diversi dal prezzo, i coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula di seguito indicata:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_a = valore dell'offerta del concorrente i-esimo

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

Nel caso di elementi / requisiti la cui presenza determina direttamente l'attribuzione del punteggio previsto, al concorrente in possesso dei suddetti elementi sarà attribuito il coefficiente 1 ($C_i = 1$), mentre al concorrente non in possesso dei requisiti richiesti sarà applicato il coefficiente 0 ($C_i = 0$).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità dianzi descritte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e la stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente seggio di gara/RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

A tal proposto, l'offerta economica dovrà contenere il PEF, al fine di definire le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice, come meglio riportato e descritto all'art. 17.

a) La verifica delle offerte anomale avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata, oppure, richiedendo i giustificativi oltre che alla prima migliore offerta anche contestualmente alla seconda e terza classificata e procedendo come nel primo caso fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

b) La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare ulteriori giustificazioni dell'offerta qualora ritenute non sufficienti quelle già presentate; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

c) All'offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

d) La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni.

e) All'offerente è assegnato un termine perentorio di 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni.

f) La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

g) Prima di escludere l'offerta, ritenuta non giustificata, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

h) La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:

1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
2. non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
3. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);

La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice e le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità n. 6 dell'8 luglio 2009.

E' facoltà della stazione appaltante, sulla base delle valutazioni della Commissione di gara, non procedere con la verifica delle anomalie, anche in funzione del numero dei partecipanti nonché del rapporto esistente fra i punteggi ottenuti in sede di valutazione e quanto proposto in sede di gara in termini di offerta tecnica ed economica: di tale eventualità sarà fatta menzione nel verbale di gara.

19 Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui all'art. 18, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta e laddove pertinente, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e secondo il CSA.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La spesa sostenuta per la pubblicazione del bando di gara ammonta ad € 2.171,86, IVA e valori bollati compresi, mentre resta ancora da quantificare la spesa per la pubblicazione dell'esito di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20 Ulteriori disposizioni

Non sono ammesse offerte in variante rispetto quanto stabilito come prestazioni minime negli atti di gara.

Possono partecipare all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi alla gara ovvero i soggetti, nel numero massimo di uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto, tuttavia l'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

La mancata od incompleta presentazione dei documenti richiesti potrà determinare l'esclusione dalla gara.

I concorrenti, al fine della partecipazione alla gara, dovranno altresì accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 16 del 04/02/2015, che stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Bardonecchia e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Per quanto non disposto nel presente disciplinare, si rinvia alle leggi e ai regolamenti che normano la materia.

21 Definizione delle controversie

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Piemonte, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs., 5° comma.

22 Trattamento dei dati personali

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di gara e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. Con la presentazione dell'offerta il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra detti. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla legge 241/90. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

23 Allegati

- Modello 1a: domanda di partecipazione per soggetti con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) (*imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili*)
- Modello 1b - domanda di partecipazione per soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (*Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazioni imprese aderenti a rete, G.E.I.E.*)
- Modello 2 - Dichiarazione resa da consorziato esecutore per cui concorre il consorzio di cui all'art. 45 co.2 lettere b) e c) D.Lgs 50/2016 o da impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 DPR 207/10
- Modello 3: patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara
- Modello 4: presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara.
- Modello 5: offerta economica
- Modello DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- Capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati